



2024/2638

11.10.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2638 DELLA COMMISSIONE**

**del 9 ottobre 2024**

**relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i ventilconvettori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. Le norme in questione, menzionate all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, sono elencate nell'allegato VII della stessa e formano oggetto delle norme armonizzate o di parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2019) 1725 final <sup>(3)</sup>, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 1725 final, il CEN ha pubblicato norme adattate <sup>(5)</sup>, in particolare la norma EN 1397:2021 sui ventilconvettori.
- (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN 1397:2021 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta M/560 dell'11 marzo 2019.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 1725 final, dell'11 marzo 2019, relativa a una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2281/oj>).

<sup>(5)</sup> Per quanto riguarda i ventilconvettori, la Commissione ha chiesto al CEN di adattare le norme EN 1397:2015, EN 13053 e EN 16583:2015 o qualsiasi altra norma pertinente. L'adozione di una norma che includa il consumo di energia nei modi "spento", "termostato spento" e "stand-by", unitamente a procedure di prova per determinare le prestazioni, è fondamentale per garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

- (5) La norma soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/2281. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I riferimenti della norma armonizzata per i ventilconvettori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281, che figurano nell'allegato della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

N.	Riferimento della norma
1.	EN 1397:2021 Scambiatori di calore — Ventilconvettori ad acqua — Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni